

	<b>COMUNE DI FIRENZE –</b>	
	<b>DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’</b>	
	<b>CONTRATTO DI APPALTO</b>	
	<b>Fornitura di sensori Bluetooth nell’ambito dell’intervento “Implementazione dei Sistemi</b>	
	<b>Infotelematici per la Comunicazione e l’utilizzo dei dati di input prodotti dal</b>	
	<b>Supervisore della Mobilità – Accordo Quadro” PON METRO (Codice operazione</b>	
	<b>presente all’interno del Piano operativi FI2.2.1a – Asse 2) C.O. 190064 - CUP</b>	
	<b>H16C18000630005 CIG. 8483295C7C.</b>	
	Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a firma digitale in conformità	
	a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), nel testo e	
	negli allegati tra:	
	- l’Ing. Giuseppe Carone, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica in	
	Firenze, Viale Fratelli Rosselli n. 5, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma in	
	rappresentanza del “ <i>Comune di Firenze</i> ”, C.F. 01307110484 (di seguito indicato come	
	“ <i>Comune di Firenze</i> ”), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e	
	Piste Ciclabili, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché secondo quanto disposto	
	dall’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall’art. 25 del Regolamento generale per	
	l’attività contrattuale dello stesso Comune;	
	<b>E</b>	
	- il Sig. Alessandro Murro, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica	
	ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di amministratore delegato e legale	
	rappresentante dell’Impresa SWARCO MIZAR SRL con socio unico, con sede legale in	
	Torino (TO) – CAP 10126, Via Nizza n. 262/57, Codice Fiscale e Partita I.V.A.	
	03972050011, che nel prosieguo del presente atto sarà indicata anche come “ <i>impresa</i>	
	1	

*appaltatrice”;*

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 6428 del 24/11/2020 è stato approvato il progetto relativo all'intervento **“Implementazione dei Sistemi Infotelematici per la Comunicazione e l'utilizzo dei dati di input prodotti dal Supervisore della Mobilità – Accordo Quadro” PON METRO (Codice operazione presente all'interno del Piano operativo FI2.2.1a – Asse 2) C.O. 190064 - CUP H16C18000630005** per la somma complessiva di € 300.000,00= (compreso IVA al 22%), finanziato con fondi PON METRO di cui all'accertamento n. 2020/1594/1;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 6428 del 24/11/2020 è stato deciso di espletare apposita RDO sul mercato delle PP.AA., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e del comma 6 – del D.Lgs 50/2016 preceduta da avviso manifestazione di interesse, per l'affidamento della **“Fornitura di Sistemi Infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità – sensori Bluetooth” (PON Metro - progetto FI.2.2.1.A C.O. 190064 - CUP H16C18000630005 - CIG 8483295C7C** nell'ambito del suddetto intervento, per una spesa complessiva massima stimata in € 179.000,00 oltre IVA 22%, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in data 9 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla rete civica del Comune di Firenze una Manifestazione di Interesse rivolta agli operatori economici eventualmente interessati ad essere invitati alla gara di cui sopra specificando che il numero massimo dei candidati invitati



	l'Accordo quadro garantisce all'impresa appaltatrice prestazioni minime afferenti la fornitura di cui all'oggetto contrattuale.	
	Nei Contratti esecutivi il Comune di Firenze determinerà dettagliatamente l'entità e le caratteristiche della fornitura da eseguire, nei limiti stabiliti nell'Accordo quadro. Resta inteso che nel corso della durata del presente Accordo il Comune di Firenze potrà decidere di stipulare uno o più Contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.	
	Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:	
	<p><b>ACCORDO QUADRO</b> (o "Contratto"): l'Accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell'appalto, cui sarà data effettiva attuazione - fino al raggiungimento del massimale - mediante la sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri contratti esecutivi che il Comune di Firenze stipulerà, in ragione del proprio fabbisogno, con l'impresa appaltatrice.</p>	
	<p><b>CONTRATTO ESECUTIVO</b> (o <b>CONTRATTO APPLICATIVO</b>): in virtù del Contratto esecutivo stipulato con l'impresa appaltatrice il Comune di Firenze richiederà l'esecuzione della fornitura, indicando dettagliatamente le caratteristiche dei beni da fornire, l'importo delle forniture richieste e il luogo di fornitura. Ne consegue che il Comune di Firenze sarà vincolato solo a seguito della stipula dei suddetti Contratti esecutivi.</p>	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO</b>	
	Il Comune di Firenze, in esecuzione degli atti citati in premessa, concede in appalto all'impresa SWARCO MIZAR SRL, che accetta e si obbliga, la realizzazione della	
	4	

	<p><b>“Fornitura di Sistemi Infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità – sensori Bluetooth” (PON Metro - progetto FI.2.2.1.A C.O. 190064 - CUP H16C18000630005 - CIG 8483295C7C,</b> alle condizioni tutte di cui al presente contratto, all’offerta che l’impresa</p>	
	<p>appaltatrice ha presentato sulla piattaforma MEPA, conservata agli atti della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, nonché alle condizioni previste dagli elaborati progettuali allegati alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 6428 del 24/11/2020. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono materialmente allegati e che sono sottoscritti unitamente allo stesso, i seguenti elaborati:</p>	
	<p>a) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO AMMINISTRATIVO</p>	
	<p>b) ·CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -Specifiche tecniche</p>	
	<p>c) ·ELENCO PREZZI</p>	
	<p>Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se allo stesso non materialmente allegati, i seguenti elaborati progettuali conservati dalla stazione appaltante:</p>	
	<p>d) ·CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Specifiche tecniche Allegato 1</p>	
	<p>e) ·CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Specifiche tecniche Allegato 2</p>	
	<p>f) Quadro economico</p>	
	<p>g) Offerta presentata sulla piattaforma MEPA</p>	
	<p>h) Disciplinare di gara</p>	
	<p>Le caratteristiche dei beni oggetto di tale fornitura e le modalità di esecuzione della stessa sono definite dettagliatamente nel CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. La stipula dell’Accordo quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; i beni da fornire saranno di volta in volta indicati nei Contratti esecutivi stipulati con l’impresa appaltatrice sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto, pari ad € 179.000,00, oltre IVA al 22%. Le obbligazioni reciproche sorgeranno, tuttavia, solo</p>	
	<p>5</p>	

in seguito ai predetti Contratti esecutivi e con cui saranno definite le forniture. Resta inteso che il Comune di Firenze non ha l'obbligo di attivare le forniture né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell'Amministrazione. Pertanto nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dall'impresa appaltatrice nei confronti del Comune di Firenze, atteso che in nessun caso l'Accordo quadro garantisce all'Appaltatore la fornitura di quantità minime, o comunque predeterminate, dei beni di cui all'oggetto contrattuale. Le forniture dovranno essere eseguite alle condizioni stabilite nel presente Accordo, nel Capitolato Speciale, nell'offerta economica.

#### **Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

Per la fornitura di cui al presente contratto le parti fissano un corrispettivo massimale globale € 179.000,00, oltre IVA al 22%. I corrispettivi dovuti all'impresa appaltatrice per le forniture indicate in ciascun Contratto esecutivo, sono calcolati applicando i prezzi offerti dall'impresa appaltatrice nell'offerta economica.

#### **Art. 3 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA**

Il presente Accordo quadro ha durata massima di 18 mesi a decorrenza dalla stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 179.000,00, oltre IVA al 22%. Tale importo costituisce il limite massimo di spesa. Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.

#### **Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Stipulati i singoli Contratti esecutivi, le forniture dovranno essere eseguite presso le sedi indicate dal Comune di Firenze o dal D.E.C., nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale, nell'offerta economica e nel Disciplinare di gara, e sarà preceduta dalla

	redazione, da parte del D.E.C., in contraddittorio con la ditta aggiudicataria dell'appalto, del verbale di avvio dell'esecuzione della prestazione, senza che l'impresa appaltatrice possa	
	<u>eccepire nulla in merito. A quest'ultima sarà consentito l'accesso ai locali indicati</u>	
	<u>dall'Amministrazione Comunale allo scopo di eseguire le necessarie operazioni di</u>	
	<u>installazione/configurazione del software in orario concordato con il personale della</u>	
	<u>Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. Nei Contratti esecutivi saranno specificate la</u>	
	<b>tipologia, la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire. L'impresa appaltatrice</b>	
	<b>dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura relativa ai Contratti esecutivi fino a</b>	
	<b>concorrenza del massimale precedentemente indicato.</b>	
	<b>Art. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA</b>	
	Le Parti stabiliscono che le forniture dovranno essere eseguite dall'impresa appaltatrice con le	
	modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato Speciale; in caso di inadempimento/i trovano	
	applicazione le penali di cui al successivo art.12. L'esecuzione delle forniture si intende	
	comprensiva di ogni relativo onere e spesa.	
	<b>Art. 6 – PERSONALE DI SERVIZIO</b>	
	Il personale incaricato dall'impresa appaltatrice dovrà essere di comprovata capacità tecnica.	
	L'impresa appaltatrice garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal	
	personale utilizzato.	
	<b>Art. 7 - GARANZIE</b>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, l'impresa Appaltatrice ha costituito, ai	
	sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di € 11.026,40	
	(undicimilaventisei/40) - importo ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016,	
	in ragione del possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e 14001:2015 - a mezzo di polizza	
	7	

	fideiussoria n. 460011750074, rilasciata da UNICREDIT SPA in data 12/03/2021, conservata	
	agli atti della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. Tale cauzione verrà svincolata ai	
	sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa	
	Appaltatrice, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione.	
	L'impresa Appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà	
	prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in	
	tutto o in parte di essa. L'impresa appaltatrice terrà indenne il Comune di Firenze da qualsiasi	
	danno possa derivare allo stesso o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.	
	<b>Art. 8 - SUBAPPALTO</b>	
	L'impresa Appaltatrice ha dichiarato, in sede di offerta, di non avvalersi della facoltà di	
	subappaltare parte del contratto a terzi.	
	<b>Art. 9 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI</b>	
	<b>DELL'APPALTO</b>	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del	
	13/08/2010, l'impresa Appaltatrice si obbliga ad ottemperare a quanto previsto da tale legge.	
	In particolare l'impresa Appaltatrice ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze, con	
	nota del 12/03/2021, gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché	
	ad individuare le persone delegate a operare su di essi, come segue:	
	- Banca UNICREDIT SPA Via Chisola 1 - 10126 Torino - IBAN	
	IT70Y0200805364000009342229	
	-Persone delegate a operare sul suddetto conto correnti dedicato:	
	Sig. Alessandro Murro (C.F. MRRLSN76E18C133N)	
	Lo stesso obbligo viene assunto in relazione agli eventuali subappalti/subcontratti relativi alla	
	8	



	fornitura di cui trattasi; in tal senso l'impresa Appaltatrice si impegna a dare immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo	
	della Provincia di Firenze dell'inadempimento della propria controparte (eventuale	
	subappaltatore/subcontraente) degli obblighi della tracciabilità finanziaria. Pertanto, ai sensi	
	e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010, i pagamenti	
	verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato identificato dal	
	Codice IBAN sopra riportato. Nel caso in cui l'impresa Appaltatrice effettui, in conseguenza	
	del presente atto, transazioni senza avvalersi del conto corrente dedicato, il presente contratto	
	si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Il pagamento del	
	corrispettivo verrà liquidato dal Comune di Firenze previa presentazione di regolare fattura	
	secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto parte amministrativa	
	dell'Accordo Quadro e in ogni singolo Contratto esecutivo. Il Comune di Firenze, dopo	
	l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla	
	liquidazione del corrispettivo finale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture	
	emesse dall'impresa appaltatrice, sul numero di conto corrente dedicato sopra indicato. La	
	stazione appaltante procede ai pagamenti a seguito di apposita verifica della permanenza	
	della regolarità fiscale, contributiva e assicurativa dell'impresa Appaltatrice.	
	<b>Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE NEI CONFRONTI DEI</b>	
	<b>PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI</b>	
	L'impresa Appaltatrice è obbligata ad osservare integralmente nei confronti dei propri	
	lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi	
	nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le forniture	
	costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le norme e	
	le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela,	
	9	

protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

#### **Art. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE**

Il Comune di Firenze ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Si applica, in ogni caso, l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 su collaudo e verifica di conformità. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza dei quantitativi e delle caratteristiche del materiale consegnato rispetto a quanto richiesto nel Contratto esecutivo e descritto nel Capitolato. Il Comune di Firenze ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione spese e cura del fornitore. Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all'uso per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici. Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente ai Contratti esecutivi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro 7 (sette) giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, il Comune di Firenze potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti dell'aggiudicataria. Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi. Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente. Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Firenze per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

	<b>Art. 12 – PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO</b>	
	L'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto deve	
	uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.	
	Ove si verificano inadempienze dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione appaltante penali, in relazione alla	
	gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato.	
	<b>L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di applicare le seguenti</b>	
	<b>penali nei casi di ritardo nella consegna o di ritardi nel collegamento delle singole</b>	
	<b>sezioni di misura rispetto a quanto previsto nel capitolato e nelle relative specifiche</b>	
	<b>tecniche, ed in particolare:</b>	
	1. € 100 per ogni giorno di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore, rispetto ai tempi	
	contrattuali stabiliti per la fornitura con riferimento al singolo contratto applicativo.	
	2. € 150 per ogni giorno di ritardo nel collegamento delle singole sezioni di misura con il	
	centro di controllo.	
	<b>L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di applicare le seguenti</b>	
	<b>penali nei casi di carenze qualitative rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche,</b>	
	<b>ed in particolare in merito alle prestazioni in termini di raggio di azione dei singoli</b>	
	<b>sensori (§ 3.1 CSA-Specifiche Tecniche) e di indice di disponibilità complessivo del</b>	
	<b>sistema (§ 5 CSA-Specifiche Tecniche):</b>	
	3. Qualora le prestazioni in termini di raggio di azione dei singoli sensori siano inferiori ai	
	valori richiesti e ciò comporti l'installazione di più sensori fisici per la costituzione di un	
	nodo logico anche quando ciò non sarebbe necessario (nel senso che se fossero rispettate le	
	prestazioni di cui al § 3.1 del CSA – Specifiche Tecniche non sarebbe necessario installare	
	più sensori fisici), il fornitore non avrà diritto a nessun compenso per il sensore aggiuntivo	
	11	



	comunicare i recapiti all'Amministrazione), in caso in cui il fornitore non risponda alle	
	richieste dell'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di manutenzione	
	preventiva, correttiva ed evolutiva della soluzione, oppure in caso in cui il fornitore dichiara	
	di non essere più in grado di garantire adeguatamente la manutenzione della soluzione stessa,	
	a fronte di semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione la terza parte dovrà dare	
	alla stessa Amministrazione i codici e la documentazione tecnica conservati in custodia. Il	
	servizio di custodia ad opera di una terza parte dovrà essere attivo per tutto il periodo della	
	garanzia e, laddove richiesto dall'Amministrazione, anche per il periodo di assistenza oltre la	
	garanzia. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia o nell'eventuale successivo periodo di	
	assistenza oltre la garanzia il fornitore aggiorni alcune componenti del sistema in	
	conseguenza di attività di manutenzione preventiva, correttiva o evolutiva, lo stesso fornitore	
	dovrà provvedere all'aggiornamento delle copie in custodia fornendone evidenza	
	all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli circa	
	l'ottemperanza ai predetti obblighi. L'eventuale inottemperanza è sanzionata con	
	l'applicazione di una penale pari a 15.000€ che avverrà mediante escussione della polizza	
	fideiussoria associata alla rata di saldo di ciascun contratto applicativo. Le predette penalità	
	saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC .	
	All'Impresa è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o	
	dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide,	
	l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel	
	caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il	
	contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.e porre in essere tutti quei provvedimenti	
	necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione	
	della fornitura.	

## Art 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio

provvedimento motivato, nei seguenti casi:

1) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016;

2) per modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, co1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 qualora l'importo delle stesse ecceda il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;

3) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il 15 per cento dell'importo originario del contratto;

4) nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante nei documenti di gara;

5) qualora l'Appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:

1) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

	antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna	
	passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;	
	3) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona	
	riuscita della fornitura (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n.	
	50/2016);	
	4) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità	
	previste dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);	
	5) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni	
	delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di	
	sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione	
	all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato	
	coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;	
	6) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
	7) inutile decorso del secondo termine assegnato dal D.E.C. all'Appaltatore per la consegna	
	della fornitura;	
	8) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle	
	retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le	
	modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n.	
	50/2016).	
	9) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,	
	qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità	
	di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n.50/2016);	
	10) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le	
	transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della	

	Società Poste Italiane Spa;	
	11) omissis;	
	12) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.471/2013, come previsto all'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto;	
	13) in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP in corso d'opera;	
	14) negli altri casi espressamente previsti dal Capitolato o da disposizioni di legge.	
	In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.	
	Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale della fornitura dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Codice. È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova	



	applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. La comunicazione tra Stazione Appaltante,	
	RUP, DEC e Committente in merito ai singoli contratti applicativi avverrà mediante Posta	
	Elettronica Certificata.	
	<b>ART. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI</b>	
	I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della	
	Committente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente	
	per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.	
	<b>Art. 14 - NORME DI RIFERIMENTO</b>	
	Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del	
	Capitolato speciale d'appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a termini di	
	esecuzione e penali, oneri a carico dell'Appaltatore, contabilizzazione, liquidazione dei	
	corrispettivi, controlli, collaudo e modalità di soluzione delle controversie. Si fa altresì rinvio	
	al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti	
	disposizioni in materia di appalto di opere pubbliche.	
	<b>Art. 15 - CONTROVERSIE</b>	
	Ogni controversia relativa al presente appalto sarà devoluta al Tribunale Civile di Firenze con	
	espresa esclusione della procedura del lodo arbitrale.	
	<b>Art. 16 – DOMICILIO LEGALE</b>	
	A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio	
	come segue:	
	- SWARCO MIZAR SRL - VIA NIZZA N. 262/57 - CAP 10126 - TORINO (TO)	
	- COMUNE DI FIRENZE Via F.LLI ROSSELLI 5/7 – CAP 50123 FIRENZE (FI)	
	Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere	
	indirizzata al domicilio di cui al presente comma.	
	17	

**Art. 17 - SPESE DEL CONTRATTO**

Tutte le eventuali spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'impresa

Appaltatrice. L'imposta di bollo di cui al presente atto, dell'importo complessivo di €. 288,00

(duecentoottantottomila/00), a carico dell'impresa affidataria, è stata assolta tramite modello

F23 allegato. Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso.

p. IL COMUNE DI FIRENZE

Ing. Giuseppe Carone

p. L'IMPRESA APPALTATRICE

Sig. Alessandro Murro